

I.r. Sicilia 23 dicembre 2000 n.28

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: [Home](#) ▶ [Ricerca](#) ▶ [L.R. 23/12/2000, n. 28 Sicilia ...](#) ▶ [L.R. 23/12/2000, n. 28 Sicilia ...](#)

[Torna ai risultati](#) | [Sfoglia Risultati](#) | ◀ [Sfoglia Documento](#) ▶ | [Vedi intero documento](#)

[Salva](#) [Stampa](#)

Archivio
Annota <input type="checkbox"/>
Archivia <input type="checkbox"/>
Leggi dopo <input type="checkbox"/>
Documento
Sommar
Classificazione

Sicilia

L.R. 23/12/2000, n. 28

Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61.

Art. 5

Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici.

1. ... (3).

2. ... (4).

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. Gli articoli 5, 6 e 7 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:

a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettera a) e b), dell'articolo 26 della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;

b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà ⁽⁵⁾.

5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti miglorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁶⁾.

5-bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalla [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) e dalla legge 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento ⁽⁷⁾.

6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.

(3) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 26, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 26, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

(5) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 6, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Gli articoli 5, 6 e 7 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), non trovano applicazione nella Regione siciliana. La liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.».

(6) Vedi anche l'art. 1, commi 2 e 3, L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

(7) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 7, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

[Torna ai risultati](#) | [Sfoglia Risultati](#) | ◀ [Sfoglia Documento](#) ▶ | [Vedi intero documento](#) | [Salva](#) | [Stampa](#)